

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e TOMASUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1965

Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della salvaguardia e del consolidamento del centro storico della città di Urbino ha assunto in questi ultimi tempi un carattere di estrema gravità: il lento ma continuo processo di disgregazione, che venne messo in evidenza sin dal 1943, ha, infatti, determinato una situazione veramente drammatica per la serie di crolli che ha colpito le mura ed alcuni monumenti della città, per le lesioni e l'avanzato stato di deperimento delle strutture che mettono in pericolo lo stesso Palazzo Ducale ed altre opere di inestimabile valore.

È appena il caso di ricordare in questa sede che proprio in considerazione delle precarie condizioni statiche delle strutture di sostegno, l'abitato di Urbino venne incluso, con regio decreto 17 giugno 1943, numero 683, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Tale provvedimento, tuttavia, non ha in alcun modo risolto — e non poteva risolvere — il problema: fra l'altro, il passaggio della guerra ed altre ragioni sulle quali è superfluo soffermarsi, hanno impedito che venissero predisposti ed attuati quei provve-

dimenti intesi alla ristrutturazione completa, e secondo un piano organico, delle opere di consolidamento del centro urbano, i soli provvedimenti, cioè, idonei ad eliminare il grave fenomeno della disgregazione.

Il problema, come noto, ha formato oggetto di ampi e qualificati dibattiti (Convegno del 14 marzo 1964 e Tavola rotonda del 16 maggio 1964 sulla difesa e sul futuro dei centri storici), all'uopo promossi dall'Amministrazione comunale di Urbino, che ha voluto richiamare l'attenzione del Paese e degli organi responsabili sullo stato di grave pericolo nel quale versa l'intero patrimonio artistico cittadino e sollecitare l'adozione dei conseguenti, opportuni provvedimenti, divenuti ormai indilazionabili.

Non è dubbio, quindi, che, allo stato attuale, la situazione statica delle mura, delle vie e dei monumenti minaccia di arrecare danni irreparabili alla città di Urbino ed ai beni che essa custodisce.

Non può, tuttavia, essere sottovalutata la circostanza che l'accennata situazione assume un'importanza notevole — e addirittura determinante — sullo stesso futuro della

città. Il problema, quindi, va esaminato non soltanto nel suo aspetto fondamentale, ma, altresì, nei riflessi, certo di non minor rilievo, che esso ha su una delle fonti principali dalla quale Urbino deriva una concreta possibilità di sopravvivenza e di espansione.

Appare opportuno ricordare al riguardo che il piano regolatore generale di Urbino, approvato nel gennaio 1964, fonda, fra l'altro, le sue previsioni di sviluppo sulla necessità di risanamento del centro-storico e della salvaguardia del paesaggio, per far sì che esso divenga il centro, sempre più attivo, del territorio cittadino, nel quale possano trovare alimento la cultura ed il turismo, che rappresentano le sole forze nuove alle quali sono strettamente legate non soltanto l'espansione ma la stessa sopravvivenza della città.

Consegue da tali considerazioni che il problema del consolidamento e dalla salvaguardia del centro storico non può essere esaminato ed affrontato come problema a sé stante: ad esso, infatti, inerisce, come è stato rilevato, l'altro inscindibile problema di « rinsanguare e di immettere funzioni moderne in questi centri, perchè la presenza della funzione ne garantisca la conservazione nel senso attivo della parola ».

Le possibilità locali, com'è evidente, non consentono in alcun modo di affrontare il problema per avviarlo a concrete e definitive soluzioni.

D'altra parte, qualora non si provveda in modo tempestivo ed organico in una città siffatta, tutta collegata e compatta nelle sue strutture, senza soluzione alcuna di continuità attorno al Palazzo Ducale, che ne è fulcro e matrice, costruita essa com'è, a terrazze, giardini pensili, terrapieni arginati da mura di cinta e da muri di sostegno, secondo cerchi successivi, si rischia di assistere a quel franare a catena già in atto, che sta diventando irreparabile, tanto più che è attualmente sconosciuta l'azione delle acque sotterranee in connessione con quelle piovane senza ormai controllo alcuno.

La città di Urbino, è superfluo sottolinearlo, raccoglie in sé l'esperienza artistica, architettonica ed urbanistica di alcuni secoli e, pertanto, la conservazione di questo

prezioso patrimonio è un dovere di tutto il Paese.

Se non s'intervenisse, si verrebbe a compromettere un patrimonio urbanistico e architettonico d'eccezione, di valore internazionale, miracolosamente conservatosi fino a ieri, che non ha paragoni in Italia, se non con Venezia. È ovvio che l'Italia e il mondo civile hanno un debito verso Urbino, che ha rappresentato probabilmente l'apice di tutta la civiltà rinascimentale, senza considerare i due maggiori geni da essa dati all'umanità e alla cultura quali Raffaello e Bramante. Ma, per sottolineare la necessità di salvare la città, va anche ribadito il ruolo attuale, culturale e artistico, che Urbino già detiene nell'ambito nazionale e che ancora potrà avere in futuro quale centro di studi e oasi dello spirito nel seno della nostra civiltà industriale.

Appare, quindi, pienamente giustificata la adozione di un provvedimento speciale che, anche in analogia a quanto già previsto per altre città (Venezia, Assisi, Siena), consenta di predisporre ed attuare, attraverso un adeguato intervento finanziario da parte dello Stato, il programma dei lavori occorrenti per la salvaguardia ed il consolidamento del centro storico e delle opere di interesse artistico e monumentale di Urbino, nonché il risanamento igienico per la creazione delle attrezzature turistiche indispensabili a vitalizzare la città ed a valorizzarne il patrimonio culturale ed artistico.

Tenuto conto dell'estrema depressione economica dell'entroterra pesarese, in cui la presenza di Urbino — come centro universitario e come attrazione turistica — costituisce il più valido fattore propulsivo, questo provvedimento può considerarsi di attuazione della politica di programmazione e dei suoi fini di equilibrato sviluppo e di valorizzazione di tutte le risorse nazionali

Il complesso delle opere previste dal presente disegno di legge — che riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nelle leggi 9 ottobre 1957, n. 976, e 3 gennaio 1963, n. 3, recanti provvidenze a favore, rispettivamente, di Assisi e Siena — può dividersi nelle seguenti tre categorie:

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) — Opere la cui spesa è posta a totale carico dello Stato (articolo 2):

1) consolidamento del centro abitato (prospezioni geologiche e geotecniche, drenaggi, ripristino e costruzione di fognature, opere stradali inerenti al consolidamento, ripristino e costruzione delle mura urbane e di mura di sostegno);

2) consolidamento e restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale e di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;

3) ripristino e costruzione di fognature;

4) sistemazione di strade di accesso al centro storico;

5) costruzione di strade di interesse turistico.

La spesa per i lavori di cui sopra è prevista in complessivi 5 miliardi, ripartiti per lire 3.500 milioni e lire 1.500 milioni negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dei lavori pubblici e di quello della pubblica istruzione.

B) — Opere da eseguire a carico del Comune mediante contributo da parte dello Stato (articolo 3):

1) opere di valorizzazione monumentale ed ambientale del centro storico di Urbino;

2) opere di interesse turistico.

Si tratta di opere connesse alla realizzazione del piano regolatore (sistemazioni viarie, completamento fognature, opere di sostegno e valorizzazione di nuove aree, parcheggi, ascensori, eccetera).

Per la esecuzione di tali lavori è prevista la spesa complessiva di lire 1 miliardo: tale spesa è assistita dal contributo dello Stato del 4 per cento per 35 anni (nel limite di impegno, quindi, di lire 40 milioni) e ad essa il Comune farà fronte mediante mutui, garantiti dallo Stato, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

C) — Opere da eseguirsi a carico dei privati mediante contributo da parte dello Stato:

1) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse sto-

rico, artistico e monumentale (spesa prevista: 500 milioni);

2) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati (spesa prevista: 1.500 milioni circa);

3) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico (spesa prevista: 1.500 milioni).

Per i lavori di cui ai nn. 1) e 2) è prevista la concessione di contributi nella misura rispettivamente del 50 per cento e del 40 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria; per i lavori di cui al n. 3) è prevista, invece, la concessione di contributi ventennali del 4 per cento (nel limite di impegno, quindi, di lire 60 milioni).

È stata altresì, prevista, a favore di privati, la concessione di mutui, per la quota non coperta dal contributo statale, da parte della Cassa di risparmio di Pesaro e degli altri Istituti bancari ed Enti finanziari.

La predisposizione e l'approvazione del programma organico delle opere a carico dello Stato e del Comune sono demandate al Provveditore alle opere pubbliche per le Marche, che vi provvede di intesa con la Soprintendenza di Ancona e su proposta del Comune di Urbino.

Relativamente alle altre norme contenute nel disegno di legge è sufficiente rilevare:

a) *articolo 6*: richiama, per la determinazione dell'indennità delle espropriazioni eventualmente occorrenti, le norme previste in materia dagli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 (riguardante Siena);

b) *articolo 7*: disciplina la procedura per la concessione dei contributi e per le esecuzioni delle opere a carico dei privati;

c) *articolo 10*: demanda al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche la concessione dei contributi a favore del Comune e dei privati;

d) *articolo 11*: provvede all'autorizzazione della relativa spesa occorrente, nella misura già indicata per le singole categorie di opere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico, sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:

- a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;
- b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniali o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;
- c) il ripristino e la costruzione di fognature;
- d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;
- e) la costruzione di strade di interesse turistico.

Art. 3.

Sono eseguiti a carico del Comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico.

Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 40 milioni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Provveditore alle opere pubbliche per le

Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del Comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

L'approvazione del programma con decreto del Provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;

c) riparazione consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo sono concessi rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 60 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera a), su conforme parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

Art. 6.

L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

Art. 7.

I contributi previsti dal precedente articolo sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Sindaco e della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'Ufficio del Genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il Sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamenti in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 9.

La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri Istituti bancari ed Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia già stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'Ufficio del Genio civile e — per le opere di interesse artistico e storico — dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Art. 10.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 11.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1969.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1969.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *b)*, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1974, così distribuiti: lire 40 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera *a)* e lire 60 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera *b)*.

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e della pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera a), su motivata proposta del Consiglio comunale.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma e 5, lettera c), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvederà mediante riduzione di pari importo del « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.